



STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE E SCOPI

- Art.1 E' costituita in Roma, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, una associazione senza scopo di lucro, avente la denominazione di "CRAL dipendenti Cassa Forense". La sede dell'associazione è presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in Via Ennio Quirino Visconti n.8, Roma.
- Art. 2 L'associazione è organismo apartitico ed aconfessionale che, nell'interesse esclusivo dei soci, intende perseguire i seguenti scopi:
- realizzare un proficuo e sano impiego del tempo libero;
 - sviluppare i servizi sociali anche nell'ambito dell'attività post-lavorativa, con iniziative artistiche, culturali, sportive, turistiche e ricreative;
 - attuare tutte quelle forme di attività dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei soci;
 - sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci.
- Art.3 L'associazione è patrimonialmente e amministrativamente autonoma ed ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di associarsi ad una delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale che persegua gli stessi scopi.
- Art.4 L'iscrizione annuale al Cral è aperta a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e viene automaticamente estesa senza alcun onere alle seguenti categorie di persone in qualità di soci aggregati:
- coniuge non divorziato/separato,
 - figli conviventi;
 - figli minori, anche se non conviventi;
 - convivente;
 - genitori del dipendente se conviventi;
 - genitori del coniuge se conviventi;
 - fratelli/sorelle del dipendente, se conviventi.

Al fine di promuovere la partecipazione alle iniziative del Cral, per i soci che risultano unici componenti del proprio nucleo familiare ("single"), viene riconosciuta la possibilità di far partecipare alle iniziative stesse un **familiare** rientrante nelle sopra elencate categorie, **ad esclusione del punto d**, ricevendo, a richiesta del socio, un contributo pari a quello erogato a favore del socio aggregato.

La domanda di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Il personale assunto in data successiva al 31 gennaio potrà comunque presentare la domanda di iscrizione al Cral con decorrenza dal 1° gennaio. L'iscrizione è

altresì aperta, a domanda, anche ai dipendenti in quiescenza, in qualità di “soci pensionati” e ai familiari di questi, con le modalità di cui al primo comma.

Essi sono tenuti al versamento delle quote associative in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, data entro la quale dovranno presentare anche la domanda di iscrizione.

Possono iscriversi, in qualità di “soci temporanei” i dipendenti assunti a tempo determinato ma comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

L’iscrizione al Cral si considera tacitamente rinnovata, da parte dei dipendenti in servizio, se non disdetta entro il 30 novembre.

Art.5 I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali annuali, da corrispondersi in rate mensili di eguale ammontare;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle obbligazioni assunte dagli organi sociali.

L’ammontare delle quote sociali viene stabilito annualmente e deve essere approvato dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio direttivo, previo parere dei Sindaci. Il socio eventualmente dissenziente può presentare le sue dimissioni entro un mese dalla data dell’approvazione dell’Assemblea: le dimissioni hanno effetto immediato e decorrono dalla data delle dimissioni.

Le somme versate in precedenza per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso e per nessun motivo.

Art.6 Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Cral, nonché delle facilitazioni a cui dà diritto la qualità di associato. La partecipazione dei soci pensionati e aggregati alle varie iniziative del Cral verrà disciplinata dal Consiglio Direttivo.

E’ vietata, comunque, ogni iniziativa che persegua scopi di propaganda politica.

ORGANI

Art.7 Sono organi del Cral:

- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Sindaci.

L’ASSEMBLEA

Art.8 Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente del Direttivo. L’Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L’Assemblea inoltre nomina la Commissione Elettorale composta di almeno tre membri.

- Art.9 In via straordinaria l'assemblea si riunisce:
- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 - b) quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. In questo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta;
 - c) su richiesta motivata del Collegio dei Sindaci;
- Art.10 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste dall'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.
- Art.11 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o sulla liquidazione del Cral, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
- Art.12 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo delega scritta da esibire al Presidente. Ciascun socio non può essere portatore di più di quattro deleghe.
- Art.13 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Cral. L'Assemblea stessa nomina un segretario nell'ambito dei soci. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ELEZIONI

- Art.14 Il Consiglio Direttivo ed il Collegio sindacale del Cral vengono eletti dai soci attraverso libere votazioni che avranno luogo ogni due anni, nel mese di ottobre, e che dovranno essere indette dalla commissione elettorale con preavviso di 20 giorni. L'insediamento dei nuovi eletti avverrà il 1° gennaio successivo allo svolgimento delle elezioni. Entro tale data il Presidente uscente è tenuto ad effettuare le consegne al nuovo direttivo. Il direttivo uscente rimane in carica fino al 20 gennaio esclusivamente per formare e consegnare al nuovo direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- Art.15 La commissione elettorale risulta automaticamente insediata all'atto della nomina da parte dell'assemblea.

- Art.16 Sono elettori ed eleggibili i soci effettivi in servizio che risultano regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni ed in regola con il pagamento delle quote associative.
- Art.17 Le votazioni si effettuano a scheda segreta. Non è ammesso voto per delega. I soci votanti possono indicare un massimo di quattro preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo ed un massimo di tre preferenze per l'elezione del Collegio dei Sindaci. Risultano eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le elezioni sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei soci. Se il numero dei votanti risulta inferiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto le elezioni dovranno essere ripetute dopo otto giorni. In quest'ultimo caso la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.
- Art.18 A conclusione delle votazioni, la commissione elettorale provvede alla notifica dei risultati elettorali mediante avviso da esporre nelle bacheche del Cral. Avverso l'esito delle votazioni chiunque abbia interesse può proporre ricorso alla commissione elettorale entro e non oltre 10 gg. dall'avvenuta notifica dei risultati. La commissione elettorale rimane in carica per tutta la durata degli eventuali ricorsi mentre, in assenza di questi ultimi, la stessa viene sciolta alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei ricorsi stessi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art.19 Il consiglio direttivo è composto da sette membri eletti fra i soci. Essi durano in carica un biennio, coincidente con due anni solari, e sono rieleggibili. Qualora durante il corso del mandato, per dimissioni o per altra causa, cessino dalla carica uno o più consiglieri fino a un massimo di tre, subentreranno i soci di lista che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I consiglieri subentrati permangono in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Qualora le dimissioni vengano presentate contemporaneamente da un numero superiore a tre consiglieri si procederà a nuove elezioni.
- Art.20 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario amministrativo, il Cassiere e fissa la responsabilità di tutti i consiglieri in ordine alla attività svolta dal Cral per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturali, sportive, turistiche ecc...). Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, sono completamente gratuite.
- Art.21 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno due consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. La riunione consiliare è valida quando intervengono almeno quattro consiglieri, le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per

le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. I Sindaci assistono di diritto alle riunioni del Collegio Direttivo senza diritto di voto.

Art.22 Il Consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- curare la tenuta del libro dei soci, del libro giornale, del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- redigere i bilanci, sia preventivi che consuntivi;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- autorizzare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- deliberare sull'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci.

Art.23 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e cura l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati; è responsabile dell'attuazione degli scopi del Cral e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del Cral. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art.24 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

Art.25 Il Segretario del Cral ha i seguenti compiti:

- collabora con il cassiere-economista nella predisposizione dello schema per il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna economicamente l'associazione;
- cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni;
- svolge tutte quelle mansioni che, di volta in volta, gli vengono affidate dal Presidente.

CASSIERE-ECONOMISTA

Art.26 Il cassiere- economista:

- prepara i bilanci e le relazioni contabili del Cral;
- cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- aggiorna i libri ed i documenti contabili in uso;
- è responsabile dei fondi affidatigli;

- è responsabile della tenuta del libro cassa, del libro giornale e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- ha la custodia dei beni mobili ed immobili del Cral per i quali dovrà tenere aggiornato il libro inventario.

COLLEGIO SINDACALE

Art.27 Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario; esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Cral, verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, cura la tenuta del libro dei verbali del Collegio Sindacale, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta, in qualsiasi momento, la consistenza della cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti in cauzione. I Sindaci vengono eletti per la durata di un biennio e possono essere confermati e sostituiti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo, nonché revocati secondo le norme del Codice Civile riguardanti le società di capitali.

PATRIMONIO

Art.28 Il patrimonio del Cral è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà, comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- da contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e privati;
- da redditi patrimoniali

Il patrimonio del Cral, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

AMMINISTRAZIONE-ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.29 La responsabilità amministrativa della gestione del Cral è regolata secondo gli artt. 38-40 e 41 del codice civile. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.30 I provvedimenti disciplinari comportano l'espulsione dall'Associazione in caso di non pagamento di quanto dovuto o di condotta scorretta nei confronti degli altri soci. Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo. Avverso i provvedimenti in parola è ammesso il ricorso da presentare entro 60 gg. ad un

collegio di probiviri composto da almeno cinque soci nominati, per l'occasione, dall'Assemblea.

SCIoglimento

Art.31 In caso di scioglimento del Cral, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall'Assemblea a maggioranza di almeno 3/4 dei soci. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dell'art. 26 ed alle relative norme di attuazione stabilite dagli artt. 11 e seguenti del codice civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile. Per tutte le norme non previste dalle Leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione svoltasi l'anno duemiladue addì sette del mese di ottobre.